

81

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

*presim considerazione*  
Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Giugno 1867.  
dal ~~Ministro~~ *Deputato* *Alvini*

OGGETTO

*Comitato. M. Comandante  
sul 1770. M. Comandante  
Dell'arma Polveriera  
N. 63.*

Relatore

Approvata nella tornata del

186

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 81

**CAMERA DEI DEPUTATI**

PROGETTO DI LEGGE  
presentato dal deputato **ALVISI**  
preso in considerazione  
nella tornata del 1° giugno 1867

Sulla distribuzione dei beni nazionali derivanti dall'asse  
ecclesiastico e sulla tangente al Governo di 600 milioni.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Uff. 6
" 2	" 7
" 3	" 8
" 4	" 9
" 5	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente \_\_\_\_\_

Segretario \_\_\_\_\_

Relatore \_\_\_\_\_

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

## CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE  
presentato dal deputato **ALVISI**

*preso in considerazione  
nella tornata del 1° giugno 1867*

**Sulla distribuzione dei beni nazionali derivanti dall'asse ecclesiastico e sulla tangente al Governo di 600 milioni,**

SIGNORI! — Il ministro delle finanze, l'onorevole Scialoja, nella sua esposizione sul bilancio del regno d'Italia per l'anno 1867, ha dato un'idea così chiara del suo progetto di liquidazione dell'asse ecclesiastico da non ammettere alcuna ombra di dubbio sulla sua forma economica, cioè che « tutti i beni così detti ecclesiastici sarebbero ceduti ad una compagnia belga, rappresentata dal signor Legrand-Dumonceau, per essere poi rivenduti in un dato periodo di tempo. » Ma la dichiarazione ministeriale che questa operazione vestiva un carattere politico-religioso rendeva meno importante lo scopo economico-finanziario, che, a mio avviso, è invece gravissimo per l'Italia sotto tutti gli aspetti.

Mentre convengo interamente sulla massima fondamentale della politica italiana: *Libera Chiesa in libero Stato* o in altri termini, *Libertà di coscienza e di culto*, d'altra parte sono persuaso e convinto che si raggiunga il medesimo intento religioso-politico senza accettare il progetto finanziario, che sarebbe un *errore economico*, un'ingiustizia flagrante, un *danno generale*. Da qui la necessità di presentare alla Camera un altro progetto economico-sociale che sia opposto al principio di una sola compagnia assicuratrice o *compratrice*. Potrebbe darsi che il mio progetto fosse accolto con favore dai *veri credenti*, ma è certo che non potrebbe combinarsi mai nel suo concetto e nella sua applicazione con *quello ministeriale*.

E tanto più ho la fiducia che i veri credenti non si allarmeranno della mia proposta se leggeranno con attenzione il seguente brano del mio programma politico-religioso: « *La libertà dei culti*, che è una delle principali conquiste del nostro secolo, deve essere un fatto auco in Italia, come è nel Belgio. La coscienza del credente è tale sacrario che nessuno ha diritto di scoprire, e molto meno un Governo che si crede giusto dispensiero di pesi e di onori.

« Quel Governo che ha per divisa *la libertà e l'eguaglianza di tutti innanzi la legge* non può accordare favori nè diritti al alcun culto, nè opporre alla libera manifestazione d'un sentimento che sfugge al sindacato della ragione altro freno che quello del diritto comune.

« Quando 17 milioni di analfabeti sapranno leggere e rispettare la libertà dei diversi culti, *Roma sarà veramente la splendida capitale dell'Italia.* »

Queste parole, che io stampava da qualche anno, dimostreranno da quali norme inconcusse sarò guidato nella votazione della legge che risguarda la formula *Libera Chiesa in libero Stato*. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo col Governo, se vuole *l'indipendenza del clero e la libertà dei culti*, rinunciando all'idea che possa coesistere *una religione così detta dello Stato*.

Il clero di qualunque culto deve essere libero nell'esercizio delle sue attribuzioni quando non offende la legge comune; ed i credenti devono mantenerlo con quella larghezza che a loro ispira la fede, senza che lo Stato intervenga in alcun modo a farlo strumento salariato di Governo per subirne, a sua volta, la preponderanza e l'arbitrio. Perciò, separando il progetto del Ministero in due parti distinte, *religioso-politico e finanziario*, io l'accetto nel senso religioso-politico se s'intenda la *libertà dei culti* nei termini da me segnati, e lo respingo come dannoso nel suo concetto economico-finanziario.

Perciò limito la mia opposizione a questa seconda parte e la combatto sopra un terreno di pratica utilità col proporre un controprogetto, onde possa essere seriamente considerato dalla Camera. Io parto da una legge recentissima, fatta e sancita dai diversi poteri dello Stato, che l'abrogarla prima della sua piena esecuzione porterebbe il più grande discredito al sistema costituzionale. Con questa legge (7 luglio 1866) erano dichiarate proprietà della nazione *quei beni* che, lasciati ai conventi ed alle chiese dai nostri avi per scopi di pubblica o privata beneficenza, erano stati dagli esecutori testamentari impiegati in modo contrario alla volontà dei testatori.

3

Lo Stato, primo fattore della nazione, volle fare a suo tempo di tale eredità una più giusta ripartizione secondo i principii della scienza economica e gli esempi luminosi dati dai passati Governi.

Il mio progetto non esclude affatto che venga ritornata al clero cattolico militante e non gerarchico una parte dell'asse ecclesiastico per il servizio del suo culto, ma non ammetto in alcuna forma l'intervento d'una compagnia straniera, la quale rappresenta un partito che si fonda sopra principii assolutamente contrari all'indipendenza dei popoli ed alla libertà dei culti, che tutti vogliamo mantenuta e difesa. D'altra parte questo contratto avendo la possibilità di conservare mediante formalità legali l'errore economico dei latifondi, rende possibile l'agitazione sociale che batte convulsa alle porte della politica economia e domanda, finché v'è tempo, un riparo.

I corollari della scienza antica fino da *Gracco* vengono in aiuto ai risultati della scienza moderna applicata agli ultimi 70 anni. La critica dei Romani ha sempre reagito contro la estensione della proprietà colla sentenza di Plinio: *I latifondi perderono l'Italia*. Le repubbliche di Venezia e di Firenze più volte diedero il colpo che tagliava la vastità dei possessi feudali e clericali, per cui nacquero le famose guerre, le celebri scomuniche, e le rinascenti conciliazioni fra il papato e i Governi del medio evo.

Finalmente la sapienza degli antichi legislatori fu applicata dal principe filosofo di Toscana, che lasciò al mondo l'esempio di quanto possa fare di bene quel potere che si circonda di uomini i quali precorrono coll'ingegno e colla libertà la caduta dei vecchi sistemi e di pregiudizi dannosi. Tutti sanno che Leopoldo di Toscana successe al fratello quale imperatore d'Austria, e quindi figura nell'elenco di quei Sovrani i quali, prima e dopo Carlo V, il depredatore dell'Italia ed il saccheggiatore di Roma, furono chiamati dai pontefici i difensori del sacro romano impero, e i sostenitori della religione e del papato.

Leopoldo I di Lorena aveva apposto il suo nome ai decreti tracciati dai suoi ministri toscani e specialmente da quel *Pompeo Neri* che si fece un dovere di proibire non solo a se stesso, ma a tutti della sua famiglia l'acquisto dei beni *stagnanti* nelle manimorte delle chiese e dei conventi; i quali, posti all'incanto, passarono, sotto forma particolare di divisione, di vendita a pronti o a livello, dalla immobilità alla libera circolazione, dalle mani di proprietari inerti a quelle laboriose delle classi agricole e industriali. Da questo avvenimento che ebbe principio nel 1769 e si compì

nel corso di 17 anni, si deduce la invidiata prosperità delle popolazioni toscane.

Il Governo della Toscana nel 1769 partì dalla massima più tardi concretata dal Romagnosi, « che lo Stato avesse il minimo possibile di affari, ed i privati il minimo possibile di faccende, » e risolse senza difficoltà il problema che ora si affaccia al Parlamento italiano, cioè di restituire alla libera circolazione ed al commercio una massa di beni stagnanti nel possesso dello Stato e delle manimorte.

Nel cercare la soluzione il principe filosofo volle soddisfare a tre condizioni, che oggi devono considerarsi indispensabili alla quiete della popolazione ed allo sviluppo della pubblica ricchezza in Italia.

1° *La maggior possibile divisione della proprietà fondiaria*, che non si ottiene senza frazionarla in molti lotti e coll'ammettere le offerte di chiunque non solo per *tenuta*, ma per *podere* ed *appezzamento*; perciò suggeriva ai rispettivi amministratori di allettare gli acquirenti con una serie di *agevolezze* e di generosità, le quali dovevano essere dirette al comodo e profitto del *concessionario* per attaccarlo al *miglioramento ed alla conservazione del suo acquisto*. Merita pure di essere citato il paragrafo 43 delle *istruzioni ai periti* che non ci sembra molto bene studiato dal Governo italiano, se mandò ingegneri da Torino a stimare i beni delle provincie meridionali e viceversa.

2° *La maggiore possibile attività nell'esercizio dell'industria agricola*, che si può conseguire col praticare la semplice massima di senso comune economico, che i terreni non possono dare il maggior frutto senza la maggior applicazione delle industrie e dell'opera umana. A questo scopo tendono le disposizioni e le memorie istruttive sulle vendite dei beni, colle quali il Governo toscano procurava di allontanare dall'acquisto e dal livello i *non abitanti* della provincia, tutti i forestieri che avessero abitazioni o ricchezze fuori dello Stato; le persone che risiedono nella capitale e i vasti possessori di terre, la di cui inclusione era appoggiata ai seguenti motivi che testualmente ripetiamo.

« Pur troppo in Toscana le possessioni della capitale estese nelle provincie erano una cagione potente di languore e povertà, che in qualche provincia giungeva a grado mostruoso; onde, se conveniva che nessuna violenza si opponesse alla libertà ed agl'interessi attuali dei privati per risanare lo Stato di questo male, altrettanto era opportuno che con le operazioni di Governo non s'influisse a fomentarlo e ad accrescerlo.

« La superiorità delle possessioni di pochi, rispetto

agli altri, non potrebbe favorirsi dal Governo con atti di nuova concessione di terreni per essere troppo contraria alla prosperità delle campagne. »

La regola d'impedire gli acquisti a coloro che per la loro posizione naturale e condizione sociale erano più distanti dalla produzione delle terre, e i meno interessati a migliorare la coltivazione, era seguita da norme apposite di prelazione, e quindi di rintracciare ed allettare coloro che potevano divenire per la loro natura i più attivi strumenti dell'industria agricola, come i lavoratori di terre, i coloni parziari e mezzaiuoli. Ed in coerenza appunto di tali privilegi *generosamente concepiti, profondamente meditati* ed energicamente espressi, consigliava e suggeriva per norma direttiva agli amministratori rispettivi di preferire nell'allivellazione dei beni i *contadini*, quindi i *coloni attuali*; e poi altri lavoratori di quella maggiore possibilità o ricchezza che si troveranno; e dopo questa classe, quando in essa non si abbiano concorrenti degni di prelazione, sono da gradirsi in genere i *piccoli possessori* della campagna e quei *danarosi trafficanti* che vogliono investire i loro capitali in beni stabili;

3° Queste felici disposizioni del Governo toscano furono coronate da una forma di *alienazione*, quella dell'enfiteusi, che dopo Giustiniano ebbe una feconda applicazione nel popolare e coltivare le campagne incolte ed abbandonate, che per la proprietà della Chiesa veniva raccomandato da Gregorio Magno: trovava finalmente nella moderna giurisprudenza, mentre una grande rivoluzione capovolgeva l'edifizio economico, in Cambacérès un difensore ed in Pellegrino Rossi un apologista, quando scriveva nel 1842: « L'enfiteusi non è stata neppure nominata nel Codice francese, mentre che, se bene se ne fosse compreso il carattere costitutivo, l'accrescimento del fondo capitale colle migliorazioni, si sarebbero scorte le intime relazioni di questa forma di concessione coi progressi dell'economia sociale e colle numerose miglione di cui potrebbe il suolo di Francia arricchirsi per opera dell'industria particolare. »

Un tale sistema, iniziato in Toscana da Pietro Leopoldo I, e prima ancora dalla repubblica veneta in tutte le sue provincie, continuò il suo progresso, colla legge del 30 marzo 1846, fino a raggiungere il desiderato compimento colla libertà di alienare, trasmettere e far circolare affrancati i beni livellari.

Un tale esempio non poteva a meno di essere imitato dalle nazioni, che nella storia moderna segnano i punti i più culminanti della progredita civiltà, cioè dalla Francia e dalla Germania.

Il Sismondi alludeva evidentemente al nostro scopo quando scriveva: « La rivoluzione politica della Francia, in mezzo ad un diluvio di mali, ha lasciato dietro di sè molti beni; ed uno dei più grandi si è forse quello che un simile flagello non potrà più ritornare.

« La rivoluzione ha prodigiosamente moltiplicato la *classe dei contadini proprietari*. Si contano oggi più di tre milioni di famiglie in Francia, padrone assolute del suolo che abitano, ciò che suppone più di 15 milioni d'individui.

« E così più della metà è interessata per suo proprio conto alla garanzia di tutti i diritti. La moltitudine e la forza fisica si trovano dal lato dell'ordine, e se il Governo venisse a crollare, la massa stessa del popolo si affrettarebbe a ristabilirne uno che proteggesse la *sicurezza e la proprietà*.

« È questa la gran causa della differenza tra le rivoluzioni posteriori e quella del 1789. »

Napoleone III ha dimostrato evidentemente la verità del nostro assunto nel favorire in tutti i modi e in tutte le forme l'agricoltura colla legge del 1852 che proponeva la fondazione del credito fondiario di Francia mediante il prestito di 200 milioni; questi dovevano prestarsi all'agricoltura con sì tenue interesse, che pagando il 5 per cento all'anno, il possidente soddisfaceva al frutto ed anche all'ammortizzazione, in un dato periodo di anni, del capitale. Un'altra legge apriva un credito ai privati per la fognatura di terreni e per regolare le acque; finalmente una cassa particolare forniva i prestiti ai comuni e ai dipartimenti per i grandi lavori stradali ed altri molti di pubblica utilità: così il suffragio universale politico-amministrativo ebbe il suo compimento coll'elevare all'altezza morale l'importanza di queste provvide ed efficaci misure economiche.

Dal Governo francese il nostro Governo copiò piuttosto il male di un esagerato accentramento e d'un sistema d'imposte vessatorio, e nulla fece per imitare gli atti che lo fecero sempre cooperatore dell'attività agricola ed industriale della nazione. Mentre Napoleone III contraeva miliardi di prestiti, ne versava una parte in sollievo dell'agricoltura e delle industrie, dalle quali sapeva di poter chiedere poi i più gravi e durevoli sacrifici.

Una sola classe dal nostro Governo fu protetta, ingrassata e favorita, quella dei *banchieri*, sicuramente utile per la distribuzione dei prodotti e per il genio della speculazione, ma infeconda, perchè nulla produce e tende al concentramento repentino della ricchezza.

Quale aiuto straordinario prestarono mai i banchieri al Governo nei momenti delle crisi le più terribili per



la sorte dell'Italia? Rispondano le tasse e le anticipazioni della fondiaria, i prestiti multiformi, la carta monetata e mille altri pesi che i comuni e le provincie accettarono e garantirono quando i banchieri rifiutarono il loro concorso! Ora si presenta un'operazione abbastanza vantaggiosa per le provincie, e si ricorre non al capitale ma ai banchieri, prima di tentare un sollievo tanti sacrifici della nazione!

Anche la Germania fece sue molte delle norme che riformarono la legislazione toscana, come si scorge dalla relazione dell'11 settembre 1811 del ministro *Hardenberg*, il quale gettò le fondamenta di quella libertà agricola, che, iniziata da *Federico il grande colle prime Banche di credito fondiario*, tutti i principi di Germania andarono a gara nel promuovere e fornire di tal maniera, che oggi sopra una popolazione di 41,000,000 di abitanti circola un capitale di lire 800,000,000 col mezzo di 200 e più Banche di credito fondiario ed agricolo; e ciò a solo profitto della terra e delle industrie affini. Ecco le conclusioni del ministro *Hardenberg*: « È nella natura dell'uomo di amare la sua proprietà, e subito che si permette alla classe agricola di acquistare, essa ne trova i mezzi ed anche in esuberanza.

« Questa classe non si inquieta per nulla sulla sua esistenza, mentre sa bene che la sua ricchezza consiste nel lavoro e che le sue braccia sono i suoi capitali.

« Egli è indifferente per lo Stato il sapere in quali mani si trovi la terra, purchè sia confidata a mani attive e laboriose, e non a quelle dei privilegiati e dei corpi morali. La proprietà e la libertà, ecco ciò che vi abbisogna. Dovunque esistono queste due cose, l'uomo è attivo e l'agricoltura fiorisce, come lo provano le paludi dell'Olanda. Dove tali cose non esistono l'agricoltura cade, come lo dimostra la Spagna, ove i quattro quinti del territorio trovandosi in potere del clero e della nobiltà, una popolazione di venti milioni si è ridotta a dieci.

« La Prussia che ha attualmente soli undici milioni di abitanti ne avrà 16 nel 1850, solo per l'effetto della nuova legislazione sull'agricoltura e della divisione della proprietà. »

Perchè il Governo non tentò di promuovere una banca fondiaria coll'associazione delle banche di circolazione, casse di risparmio, istituti di credito fondiario e di altri stabilimenti, e con questa società fissare i patti di una convenzione?

### Progetto finanziario.

- Ai fatti indiscutibili, agli esperimenti sanzionati dal successo e dal tempo, alle considerazioni logicamente dedotte dai principii della scienza ora aggiungiamo la dimostrazione delle cifre, spiegando con la possibile brevità la opportunità del progetto che mi pare prevalere sopra qualunque altro.

Bisogna partire dalla somma che rappresenta approssimativamente il valore dei fondi, cioè dall'attivo che la legge accorda allo Stato col possesso dell'asse ecclesiastico il quale fu stimato del valore di circa due miliardi (2,000,000,000). Ora per gli obblighi inerenti a detta legge lo Stato dovrebbe pagare sotto il titolo di spese di culto e di pensioni 23,000,000 all'anno, cioè un capitale di 460 milioni, ma che si porta secondo la legge del 7 luglio ad una rendita iscritta sopra il gran libro di 50 milioni. Così resterebbe a disposizione dello Stato la somma intera che rappresenta la proprietà immobile e mobile del clero cioè i 2,000,000,000 (due miliardi).

Il Governo si deve liberare immediatamente della amministrazione dei beni ripartendoli fra le provincie nelle quali sono situati, e consegnandoli entro un trimestre, dietro regolare inventario, al rispettivo Consiglio di ciascheduna provincia. Il Consiglio provinciale nomina subito dal proprio seno una Commissione, la quale sarà incaricata di amministrare e rivendere detti beni nelle forme volute dalla legge.

Sarà in facoltà dei Consigli delle provincie di associarsi fra loro in consorzio, sia per costituire di comune accordo le Commissioni che devono dirigere e amministrare i beni, sia per fissare il riparto dei beni e procurarne le vendite. Le Commissioni avranno un presidente nel prefetto.

Il Consiglio provinciale elegge parimenti due ingegneri del paese i quali si portano nei comuni ove esistono le dette proprietà, e quivi, assistiti da due persone intelligenti ed oneste del luogo, rivedono le stime, e tracciano nello stesso tempo, secondo la condizione dei possessi e la loro coltura, la divisione dei fondi in lotti; questi per  $\frac{3}{4}$  della sostanza non saranno minori di 100 ettari, nè maggiori di 300, e per l'altro  $\frac{1}{4}$  non saranno minori di ettari 5 nè maggiori di 50.

Fatta in tal modo la divisione dei beni ed assegnato il valore rispettivo alla tenuta come all'appezzamento, la Commissione provinciale pubblica i risultati con affissi, in tutti i comuni e nei giornali delle provincie; quindi sul prezzo di stima apre la gara della vendita

per offerte segrete secondo il regolamento. Ammetto la sola forma d'incanto della scheda segreta, oltre le trattative private, perchè si presta meno ai concerti, e conviene meglio al carattere riservato delle classi agricole e possidenti.

Il prezzo in tal guisa deliberato insieme al valore delle cose mobili, viene capitalizzato in ragione del 4 per cento sulla somma complessiva; l'acquirente dovrà pagare nel primo anno un decimo in 4 rate trimestrali, e gli altri nove decimi col sistema dell'ammortizzazione graduale in ragione del 3 per cento; perciò colui che compera uno o più lotti con contratti separati, versando il 7 per cento all'anno, arriva in diciassette anni circa a pagare per intero la sua proprietà. È bene inteso che sia il decimo, come il 7 per cento si paga al riscuotitore delle tasse dello Stato, essendo esteso il privilegio della prima ipoteca e della riscossione delle annualità sui beni del debitore fino all'estinzione totale del prezzo d'acquisto.

I pagamenti del prezzo come dei frutti e delle quote di ammortizzazione si faranno per metà in danaro e per metà in obbligazioni provinciali o in rendita dello Stato. Quelli che pagassero più rate in una volta, o per intero, potranno pagare per metà in obbligazioni della provincia, e per metà in rendita dello Stato al valore nominale. Veniamo ora alla dimostrazione degli utili che darebbe questa operazione. Calcolando di cominciare la vendita per graduale ammortizzazione nel mese di agosto dell'anno corrente, e questa si terminasse entro tre anni, avremo assicurata la rendita di lire 80,000,000 all'anno che sono l'interesse al 4 per 100 del capitale dei due miliardi, anche se le offerte segrete non recassero maggiore aumento sul prezzo di stima.

Col decimo che si deve versare dai compratori entro un anno, cioè con 200 milioni ai quali si aggiungono i 140 milioni dei frutti scalari degli interessi dei due primi anni, potremo pagare in così breve periodo allo Stato 340 milioni; in seguito il 3 per 100 all'anno di ammortizzazione, insieme all'interesse scalare del capitale complessivo, farà annualmente incassare la somma di altri 120 milioni che le provincie continuerebbero a pagare allo Stato fino alla concorrenza di 600 milioni. Sopra questi 120 milioni le provincie dovranno pagare la somma obbligatoria per la conversione secondo la legge 7 luglio 1866 fino alla consegna del capitale relativo di 600 milioni in obbligazioni provinciali o in rendita dello Stato.

Il Governo poi, a seconda che riceve gli acconti per parte delle provincie, consegnerà progressivamente al

clero, non ai soli vescovi, ed alla sua legale rappresentanza fino alla somma di 600 milioni in denaro o l'equivalente di obbligazioni provinciali, ovvero un miliardo in altrettante obbligazioni dello Stato a valore nominale, cioè la rendita di 50 milioni all'anno, somma che è superiore a quella preveduta dalla legge, e che però sarebbe redimibile in un tempo determinato. Ma il Governo, già deliberato di sancire la massima *Libera Chiesa in libero Stato*, consacra col fatto il principio e rinuncia a favore del clero l'amministrazione temporanea del capitale e la distribuzione degli interessi, rimanendo in tal guisa sollevato da ogni responsabilità, e nello stesso tempo escluso da qualunque ingerenza negli affari della Chiesa.

Dunque entrambi i progetti partono e si fondano sugli stessi principii della *libertà dei culti*, e non ammettono altra differenza fra loro che nella liquidazione e distribuzione dell'asse, e nella quota spettante a ciascuna delle parti interessate in questa divisione, cioè *nazione, Stato e clero*.

Il mio progetto divide l'ente ecclesiastico di diritto per due terzi alla nazione e un terzo al clero, e per la costituzione sociale, in tre parti, armonizzando così la volontà dei testatori, le disposizioni dei sacri canoni, la lettera e lo spirito della legge già votata dal Parlamento.

Ecco il modo della ripartizione:

Capitale dei beni ecclesiastici (due miliardi) . . . . .	L.	2,000,000,000
Al clero monastico e secolare . . . . .	»	600,000,000
Allo Stato . . . . .	»	600,000,000
Al consorzio di tutti i comuni e provincie d'Italia, cioè agli eredi naturali di detto patrimonio . . . . .	»	600,000,000
Spese ed interessi passivi, e perdita delle cedole . . . . .	»	200,000,000

Come faranno le provincie a supplire annualmente al pagamento della quota capitale al Governo e della quota di frutto di spettanza del clero, di 50 milioni, che però si deve diminuire a norma che si consegnano i titoli equivalenti della rendita pubblica? Ecco la grande questione di coloro, i quali, preoccupati da vedute diverse, non vorrebbero capire la forza intrinseca del progetto. Ma la risposta risulta evidente dall'esposizione dei modi coi quali il progetto si eseguisce e si compie.

Colla divisione delle terre in lotti del valore minimo di lire 2000, e del massimo di lire 200,000, si desume

la facilità della vendita per la concorrenza dei coloni, dei mezzadri, dei fittaiuoli, degli industriali, dei piccoli possidenti, cioè delle classi più laboriose e più numerose, che sanno e possono trarre la maggior rendita dalla terra colla minore spesa, perchè capitalizzano il proprio lavoro. Abbiamo inoltre la sicurezza che i capitali ed il credito dei grandi possidenti e dei grassi banchieri non saranno avversi all'acquisto, perchè da molti anni i ricchi possessori delle provincie meridionali aspettano quest'occasione, mentre i capitalisti vi saranno eccitati per la comodità dell'estinzione graduale del debito che a loro permette di non detrarre i capitali impiegati in altre operazioni di più lauti guadagni. È indubitato che la proprietà in Italia ha sempre attirato la maggioranza di tutte le classi sociali, come lo dimostra la sua statistica di 17 milioni d'agricoltori.

Ma, supposto pure che questa vendita di beni, in onta all'evidente certezza che presenta il progetto di legge, non fosse possibile nel triennio, è altrettanto sicuro che le provincie potrebbero adempiere egualmente al loro impegno di pagare in quattro o cinque anni allo Stato 120 milioni all'anno, e di consegnare alla rappresentanza del clero o il capitale di altri 600 milioni o dare l'interesse stabilito, e ciò colla sicurezza materiale e morale che nessuna compagnia bancaria potrebbe offrire.

Non si esclude poi negli acquisti la concorrenza del clero o degli associati religiosi, perchè questi, avendo perduto il carattere di ente morale, diventano cittadini cogli stessi diritti e doveri. È bene inteso che le autorità provinciali e comunali, come i fedeli, cercheranno di far prevalere una giusta distribuzione del capitale e della rendita fra il clero inferiore, che deve mantenere più di ogni altro la dignità del culto.

Infatti, ogni provincia farebbe l'emissione di obbligazioni (cedole fondiarie) ciascuna di lire 1000, fruttanti il 5 per cento, le quali verrebbero emesse per serie, ognuna di 200,000 (duecento mila), di obbligazioni, onde non ingombrare il mercato di questi titoli, prima che il pubblico europeo si sia persuaso che queste cedole o *lettere di pegno* hanno la garanzia materiale nell'ipoteca dei beni stessi per più del doppio del loro valore; in secondo luogo hanno la *garanzia morale delle provincie e solidale dei comuni*, che non falliscono mai; finalmente sono estinguibili annualmente per un decimo e più. Ora domandiamo agli uomini di banca e di credito, se avvi in Europa un titolo, il quale contenga la solidità intrinseca, e la certezza più positiva delle

sua conversione in danaro? Quindi la somma agevolezza presso i nostri istituti di credito, o presso i banchieri di Germania e d'Inghilterra per vendere od impegnare le dette obbligazioni provinciali.

Sarebbe ridicolo il paragone che si volesse fare della solidità della *nostra associazione*, che abbraccia tutto il paese, e una *compagnia straniera* che non vi porge altra garanzia che l'anticipazione di 50 milioni, che essa è padrona di riscuotere nel farsi anticipare una rata semestrale del frutto dei beni, che le vengono ceduti dallo Stato! Ma ormai è tempo di sospendere la esposizione dei fatti e dei ragionamenti e la prova logica inesorabile delle cifre, riassumendo le conclusioni favorevoli al nostro progetto:

1° I beni donati alla Chiesa dai nostri avi vengono ripartiti secondo la giustizia civile economica e conforme alla volontà dei testatori; cioè la liquidazione si farà sulla base di tre parti ai veri e legittimi eredi dell'asse ecclesiastico, cioè nazione, Stato e clero; così si sancisce il principio della libertà dei culti e si consacra la formula politico-religiosa, *Libera Chiesa in libero Stato*;

2° Risponde all'urgenza della finanza, potendo dare in minor tempo e con più sicurezza i 600 milioni domandati dal ministro per i bisogni dello Stato;

3° Risponde all'interesse di tutta la nazione, somministrando i mezzi, sul ricavato delle maggiori somme della vendita, di migliorare la rispettiva condizione economica e morale delle provincie e dei comuni, col provvedere all'istruzione pubblica, alle strade, al credito agrario, e aiuta lo sviluppo del principio di associazione dei comuni e dei privati, che, tranne nelle principali città, in molte provincie del regno è appena conosciuto;

4° Assicura la ripartizione d'una ingente massa di beni, che resterebbe più o meno larvamente concentrata nelle mani dei nostri nemici o degli stranieri, fra molti e nuovi proprietari, creando così una numerosa classe di persone e di famiglie sempre più interessate al nuovo ordine di cose ed alla prosperità generale del paese. Toglie il pretesto giustissimo ad agitazioni pericolose contro il Governo per parte dei liberali i più avanzati dell'Europa, e tronca la forza e l'influenza dei retrogradi;

5° Pone nelle mani dei possidenti e delle classi più flagellate dalle imposte il possesso e l'amministrazione di una gran massa di beni, onde essi stessi possano evitare i danni che deriverebbero dalla loro vendita precipitata e dalla circolazione sui mercati di una

eccessiva quantità di titoli nuovi, grave inconveniente, fecondo di convulsioni sociali che si produssero ai nostri giorni coll'affidare una simile operazione a grandi compagnie di capitalisti.

Finalmente riesce a promuovere in paese la ricerca di pubblici valori ed infondere nuova forza alla nazione.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1.

Il Ministero delle finanze cederà alle provincie nelle quali sono compresi tutti i beni così detti *ecclesiastici*, divenuti proprietà dello Stato in forza della legge del 1866 o che gli perverranno in forza di altra legge e secondo l'inventario eseguito e pubblicato a cura del Ministero stesso.

Art. 2.

Supposto che il capitale dell'asse ecclesiastico, di qualunque natura e dovunque situato in Italia, possa ammontare alla somma di due miliardi (2,000,000,000) il possesso di questi beni verrà assegnato alla rappresentanza di ciascuna provincia per la cifra che valga a rappresentare il valore della parte di essi che è catastata e registrata come esistente nel suo territorio.

Art. 3.

Il prezzo qualunque di detti beni sarà convertito dalle provincie che ne divengono assegnatarie in altrettante obbligazioni (cedole di pegno), ciascuna di lire 1000, fruttanti il 5 per cento, ipotecate sui beni stessi.

Ogni provincia separata o riunita in consorzio solidale con altre provincie, o col mezzo di una società fondiaria, si propone di convertire le proprie obbligazioni in denaro od in *rendita pubblica mediante la rivendita od il pegno delle sue cedole*.

Art. 4.

L'emissione di dette obbligazioni « a modello unico » sarà fatta in dieci serie, ciascuna di 200,000 (duecento mila); non verrà emessa una nuova serie, se il ricavato della prima non venga versato nelle Casse dello Stato e ciò fino alla concorrenza di 600 milioni.

Le rate parziali o titoli di cui rimane debitrice una o più provincie verso lo Stato fino al compimento di 600 milioni potranno essere pagate per la metà in danaro e per l'altra metà in obbligazioni provinciali o in rendita dello Stato entro il periodo non più lungo di sei anni.

Art. 5.

Una Commissione di cinque membri, eletta a maggioranza di voti dal seno del Consiglio delle singole provincie governa ed amministra tutti i beni situati nella sua estensione, farà il regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di vigilanza.

Art. 6.

Un Consiglio di vigilanza, costituito dei deputati e dei senatori della provincia, eserciterà l'ufficio di sin-



dacato sull'amministrazione; darà il suo voto sopra tutti i contratti che si facessero in via privata, o non fossero secondo la legge ed i regolamenti.

Art. 7.

La rappresentanza provinciale alienerà progressivamente i beni ecclesiastici ad essa spettanti per tre quarti in lotti non minori di ettari 100, nè maggiori di 300; e per un quarto in lotti non minori di ettari 5, nè maggiori di 50.

La divisione sarà eseguita secondo lo stato di coltura, e pubblicata dalla stessa Commissione provinciale.

Le cose mobili e semoventi, che fossero attaccate al possesso, saranno stimate, ed il prezzo aggiunto a quello del fondo.

Art. 8.

Ciascun lotto sarà aggiudicato al seguito di un concorso ad offerte segrete colle norme di un regolamento.

Le offerte che comprendessero più lotti saranno considerate come diverse e separate vendite o compre, e perciò stipulate in altrettanti contratti.

Art. 9.

Il compratore dovrà pagare nel primo anno un decimo del prezzo del lotto, o più lotti acquistati, a rate trimestrali.

Parimente a rate trimestrali in ogni anno dovrà versare il 4 per cento sul prezzo di acquisto del quale rimane debitore, ed il 3 per cento a titolo di ammortizzazione per il periodo di anni necessario alla estinzione.

Sarà in facoltà del compratore l'affrancare tutto il prezzo d'acquisto colla consegna di altrettanta rendita dello Stato o di obbligazioni provinciali.

Art. 10.

I pagamenti inerenti a questi contratti, di tutte le somme, a titolo di frutto come di ammortizzazione, saranno fatti all'agente governativo, dovendosi procedere nella riscossione dei crediti tutti derivanti dalle operazioni stabilite nella presente legge col privilegio ammesso per le contribuzioni dello Stato.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE

sull'appendice a compimento del progetto 5 aprile 1867

### sull'asse ecclesiastico

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 1° giugno 1867

Il grave appunto fatto dagli avversari al mio progetto di legge sulla liquidazione dei beni nazionali, derivanti dall'asse ecclesiastico, si riassume e sta nel motto: *troppo tardi*.

Sebbene le ragioni esposte nel mio discorso e premesse al mio progetto di legge potessero rispondere all'infondata opinione, pure aggiungo a maggiore sicurezza e brevità dell'operazione portata dal mio progetto, una *Banca fondiaria* costituita dall'associazione di tutti gli stabilimenti di risparmio e di credito dell'Italia.

Non vi sarà chi opponga che una Banca di tale solidità ed importanza non possa ispirare fiducia all'interno ed all'estero, ed attirare il capitale necessario al pagamento in breve termine di circa 400 milioni richiesti dalle urgenti necessità dello Stato.

Questa Banca solleva le Commissioni provinciali dalla pratica di tutte quelle operazioni che sono difficili per i rappresentanti delle provincie e comuni, abituati soltanto all'amministrazione ordinaria della proprietà e dell'industria locale. Essa favorisce ed agevola tutte le operazioni di credito circolante; liquida i rispettivi interessi fra Governo, provincia e clero, ed infonde al paese la coscienza di se stesso.

L'Italia ha la Banca Nazionale, la Nazionale toscana, il Banco di Napoli e di Sicilia, il Credito mobiliare, la Cassa di risparmio di Milano e di Firenze, quella di Bologna, il Monte dei Paschi di Siena, l'Opera di San

Paolo di Torino, e poi molte altre Banche di credito circolante ed istituti di credito e di risparmio, la di cui associazione in consorzio nazionale potrebbe coprire ben altra somma che 50 milioni di azioni.

Tutti sanno che cinque fra questi istituti, chiamati a stabilire il credito fondiario, assegnarono per questo titolo sui propri fondi un capitale di circa 50 milioni. Ora basterebbe questa somma perchè la società si presentasse al Governo, e domandasse l'approvazione di questo disegno di legge che assoggetta all'esame dei miei onorevoli colleghi ed al sindacato dell'opinione pubblica per sapere se non è proprio il caso di dire: « il paese può e deve salvare il paese. »

Credo che dopo letto il testo delle due convenzioni, per le quali due Ministeri caddero sotto il peso della riprovazione generale, il Governo non possa più presentarsi a banchieri esteri perchè vengano in soccorso delle finanze, quando col pegno in mano contrattarono così enormi sacrifici d'interessi, e tanto avvilito del nostro onore.

Convieni che l'affare muti natura, e la proprietà e l'amministrazione dei beni ritorni alla prima sua origine, la sola legittima e naturale. Convieni insomma che si applichi francamente il concetto, dietro il quale tutti i giornali più accreditati si mostrarono unanimi a respingere la convenzione come dannosa nella sostanza, perchè la riduce ad un prestito mascherato al saggio minore del 50 per cento, e nella forma, perchè fa subire al Governo insignificabili umiliazioni.

Spetta ai rappresentanti della nazione il riparare a tanta vergogna, il dire senza restrizione al Governo: l'Italia si presenterà al credito estero quando avrà ordinato la sua amministrazione, regolati i propri interessi, e sarà unita in associazione, forte di mezzi e di opinione. Allora offrirà ai capitalisti esteri il ricambio della propria fiducia, e il capitale che affluisce più facilmente dove il credito si svolge, non mancherà in una operazione, che per la solidità e la certezza della sua breve restituzione, non ha l'eguale in Europa.

G. G. ALVISI.

**DISEGNO DI LEGGE**

per garantire al Governo l'incasso dei 600 milioni imposti sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

**Art. 1.**

Una società è costituita col nome di *Banca fondiaria d'Italia*. La società avrà la durata di anni 30 e potrà essere prolungata con l'approvazione degli interessati e del Governo.

**Art. 2.**

Il capitale sociale sarà di 100,000,000 di lire, diviso in 200,000 azioni di lire 500 ciascuna, ripartite per serie di 20,000 azioni ciascuna.

**Art. 3.**

Tutte le banche di circolazione del credito mobiliare, le casse di risparmio, gl'istituti di credito di qualunque natura si obbligano ad acquistare tante azioni, quante valgano a rappresentare il capitale di 50,000,000 di lire.

Il Governo entrerà nell'associazione con altrettante azioni quante valgano a rappresentare il capitale di 10,000,000 di lire.

**Art. 4.**

Il riparto della quota di azioni spettanti a ciascuno stabilimento sarà fatto d'accordo fra i rappresentanti dei rispettivi istituti e sarà sempre relativo al credito proprio d'ogni istituto.

**Art. 5.**

Le altre azioni saranno a disposizione dei privati alle stesse condizioni acquistate dagli stabilimenti indicati.

**Art. 6.**

I Consigli e le rappresentanze degli stabilimenti associati eleggeranno, ciascuno nel proprio seno, un commissario, i quali riuniti formeranno il comitato che deve dirigere ed amministrare la società e nominare il personale addetto all'amministrazione.

Il Governo nominerà dal suo canto a formar parte del comitato un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti.

Gli azionisti privati convocati in generale adunanza eleggeranno tre membri per compiere il comitato direttivo.

**Art. 7.**

La società così costituita si obbliga di garantire al Tesoro il pagamento della tassa di 600,000,000 in

4.  
quattro anni, imposta dal Governo sopra l'asse ecclesiastico divenuto proprietà nazionale in forza della legge 7 luglio 1866.

Art. 8.

La società si assume inoltre di fare per conto e nome delle provincie tutte le operazioni che possono favorire la vendita e conversione dell'asse ecclesiastico oltre quelle indicate negli articoli 3 e 4 del progetto di legge (1).

Art. 9.

Le obbligazioni saranno convertite da una iscrizione ed ipoteca generale sopra l'intera massa dei beni del clero regolare e secolare, che rimarrebbe vincolata fino all'estinzione di tutte le obbligazioni poste in circolazione.

Art. 10.

Le obbligazioni provinciali saranno emesse a modello unico nei tempi e modi stabiliti dalla legge; queste cedole porteranno il *tagliando* coll'interesse del 5 per cento all'anno, pagabili in due rate semestrali nelle diverse sedi degli stabilimenti associati all'interno, e presso corrispondenti da nominarsi all'estero.

Art. 11.

Le obbligazioni o cedole di pegno saranno estinte coll'estrazione secondo le somme incassate nelle operazioni risultanti dalla vendita.

Art. 12.

Come corrispettivo alla società fondiaria per le sue prestazioni in tutte le operazioni relative alla legge di vendita conversione, percepirà il 2 per cento sull'ammontare di tutta la somma.

(1) Art. 3. Il prezzo qualunque di detti buoni sarà convertito dalle provincie o dalle rappresentanze consorziali diverse che ne divengono assegnatarie in altrettante obbligazioni (cedole di pegno), ciascuna di lire 1000, fruttanti il 5 per cento, ipotecate sui beni stessi.

Ogni provincia o consorzio si propone di convertire le proprie obbligazioni in denaro od in *rendita pubblica, mediante la rivendita od il pegno delle sue cedole.*

Art. 4. L'emissione di dette obbligazioni sarà fatta in dieci serie, ciascuna di 200,000 (duecento mila); non verrà emessa una nuova serie se il ricavato della prima non venga versato nelle casse dello Stato, e ciò fino alla concorrenza di 600 milioni.

Le rate parziali o titoli di cui rimane debitrice ogni provincia verso lo Stato fino al compimento di 600 milioni potranno essere pagate per metà in denaro e per l'altra metà in obbligazioni provinciali o in rendita dello Stato entro il periodo non più lungo di cinque anni.

**Art. 13.**

L'emissione delle obbligazioni provinciali si farà alle condizioni migliori possibili dal comitato nè si farà ad un saggio minore dell'80 per cento.

**Art. 14.**

La società è autorizzata ad emettere buoni della Banca fondiaria al portatore quanti bastino a rappresentare il triplo del denaro incassato; potrà valersi, invece dei buoni, *dei biglietti* delle Banche autorizzate alla emissione col sigillo speciale che indichi la proprietà della Banca fondiaria.

**Art. 15.**

La società fondiaria avrà la esenzione dalle tasse e bolli per la ipoteca e cancellazione di essa nei soli rapporti suoi col Governo e per garanzia della società, e non pei contratti dei terzi.

G. G. ALVISI.